



Corte di Appello di Roma

Via Antonio Varisco 3/5 CAP 00136
Centralino 06398081 – fax 0639728032
e-mail: ca.roma@giustizia.it

Prot. N. 35925/MM/lcm/

Roma, 22 NOV. 2012

AI SIGG. PRESIDENTI
AI SIGG. DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
DEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO
LORO SEDI

AL SIG. PRESIDENTE
AL SIG. DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
ROMA

AL SIG. PRESIDENTE
AL SIG. DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI
ROMA


AI SIGG. MAGISTRATI DI SORVEGLIANZA
AI SIGG. DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DI
FROSINONE - VITERBO

OGGETTO: Nota circolare in materia di “ liquidazione dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia”

Si trasmette l'allegata nota circolare del 20 novembre 2012, relativa all'oggetto.

I Sigg.ri Presidenti dei Tribunali del distretto sono pregati di portarla a conoscenza degli Uffici Giudiziari dei rispettivi circondari.

IL DIRIGENTE
Maria Maddalena



IL PRESIDENTE
Giorgio Santacroce





Corte di Appello di Roma

PRESIDENZA

NOTA CIRCOLARE IN MATERIA DI

LIQUIDAZIONI DEI COMPENSI PER LE PROFESSIONI REGOLARMENTE VIGILATE
DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Con decreto del 20 luglio 2012 n. 140 è stato emanato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Capo I

Disposizioni Generali

L'art. 1, oltre a definire l'ambito di applicazione, detta regole generali che trovano applicazione in tutte le ipotesi previste e disciplinate nel regolamento.

In particolare al comma 2 è previsto che nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare né gli oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo; che nell'ipotesi in cui il professionista si avvale di ausiliari i costi sostenuti per il loro ausilio sono ricompresi tra le spese dello stesso;

al comma 3 che i compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa (*vedi comma 8 art. 11 stesso decreto*);

al comma 4 che nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio; quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci;

al comma 5 si specifica che per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta;

al comma 6 si evidenzia (rafforzando in tal modo la portata dell'art. 9 comma 3 del decreto legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012 secondo cui " *Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.* ") che l'assenza di prova del preventivo di massima previsto nella normativa richiamata costituisce **elemento di valutazione negativa** da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

Poiché nel determinare il compenso il giudice in materia civile deve tener conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche

non patrimoniali, conseguiti dal cliente (art. 4 commi 2 e 3) ed in materia penale deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione (art. 12 comma 2) e delle circostanze concrete (art. 14 comma 1), al comma 7 dello stesso art. 1 è stato previsto che "In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa"

Capo II

Disposizioni Concernenti gli Avvocati

Nelle disposizioni riportate nel presente capo sono individuate le attività legate alla prestazione forense e le modalità di determinazione del compenso.

In particolare si evidenzia che la liquidazione è rapportata alle fasi dell'attività giudiziaria e che costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli (Art. 4 comma 6 e art. 12 comma 6).

Si riportano le disposizioni contenute nel regolamento di particolare interesse per l'Ufficio:

Art. 4

Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria

omissis

comma 4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis (azione di classe) del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

comma 5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

omissis

Art. 5

Determinazione del valore della controversia

comma 1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

omissis

comma 3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della stessa.

Omissis

Art. 7

Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi

comma 1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A -Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

Art. 8

Cause di lavoro

comma 1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso e' ridotto di regola fino alla metà.

Art. 9

Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio

comma 1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale.

Art. 10

Responsabilità processuale aggravata e pronunce in rito

comma 1. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e' ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

Art. 11

Determinazione del compenso per l'attività giudiziaria civile, amministrativa e tributaria

comma 1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

comma 2. Il compenso e' liquidato per fasi.

comma 3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.

comma 4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.

comma 5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni

e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziari pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziari, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.

comma 6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.

comma 7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A - Avvocati, per l'atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

comma 8. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.

comma 9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione.

comma 10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.

Art. 12

Attività giudiziale penale

comma 1. L'attività giudiziale penale e' distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.

Comma 2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.

comma 3. Si tiene altresì conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

comma 4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più parti.

comma 5. Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà.

omissis

comma 7. Si applica l'articolo 9, comma 1, secondo periodo.

Art. 13

Parte civile

comma 1. I parametri previsti per l'attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l'attività giudiziale civile.

Art. 14

Determinazione del compenso per l'attività giudiziale penale

comma 1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

comma 2. Il compenso è liquidato per fasi.

comma 3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attività.

comma 4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.

comma 5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedurali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.

comma 6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.

comma 7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari.

comma 8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B -Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

comma 9. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Omissis
Capo VII

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 41

Disposizione temporale

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

La data della entrata in vigore del Regolamento di cui al Decreto decorre dal 4 settembre 2012.

INDIRIZZI OPERATIVI

Disposizione temporale

La previsione contenuta nella disposizione temporale di cui all'art. 41 ha sollevato, in sede applicativa, dubbi interpretativi con riferimento alle attività forensi già in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 17406/12, ed ha reputato che, "per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate".

Obbligo della motivazione

Le nuove modalità previste dal decreto ministeriale n. 140/2012 comportano per l'autorità giudiziaria chiamata a determinare il compenso per l'attività forense svolta dal professionista in sede civile e penale l'obbligo di un rigoroso rispetto di quanto previsto all'art. 168 (D.P.R.115/2002). La previsione di cui agli artt. 4, 11 e 14 del d.m., impone, infatti, l'obbligo di motivazione al fine di consentire ai soggetti legittimati (parti in causa, pubblico ministero, professionista) di comprendere le ragioni per cui si è proceduto (dopo aver determinato il quantum) alle dovute decurtazioni o alla maggiorazione dei compensi e verificare la congruità della spesa come liquidata.

Non si può non richiamare l'attenzione su quanto previsto dall'art. 172 del D.P.R.115/2002 "I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa".

L'obbligo per l'autorità giudiziaria di emettere il decreto di liquidazione motivato ai sensi dell'art. 168 del D.P.R.115/2002 risponde anche ad un'altra finalità: consentire alle parti di potersi avvalersi del rimedio dell'opposizione di cui all'art. 170 del D.P.R.115/2002 (il D.Lgs. n. 150/2011, all'art. 15 ha ricondotto il rimedio dell'opposizione nell'alveo della disciplina dei procedimenti

«delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione» ex art. 702 bis c.p.c. e ss introdotte con L. n. 69/2009).

Errato, infatti, sarebbe nell'ipotesi di patrocinio a spese dello Stato provvedere alla liquidazione del compenso nel corpo o nel dispositivo del provvedimento giurisdizionale perché tale prassi non è conforme al dettato normativo (non può esserci omologazione tra il provvedimento giurisdizionale che definisce il processo penale o gli affari civili ed il decreto che definisce il sub-procedimento di liquidazione della spesa per la tipicità e tassatività dei contenuti dei due diversi provvedimenti).

Le su esposte considerazioni in ordine all'obbligo di motivare trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui siano le parti a sostenere la spesa e non vi sia anticipazione a carico dell'erario.

COMPOSIZIONE DEL SOTTOFASCICOLO DELLA SPESA

Per una corretta applicazione della circolare n. 9/03 limitatamente alla previsione dell'opportunità di costituire il sottofascicolo della spesa al fine di consentire un rapido riscontro anche in sede ispettiva (cfr. pag. 10, paragrafo 6 della citata circolare), nel sottofascicolo della spesa relativa alla liquidazione dei compensi agli avvocati, in caso di ammissione al patrocinio a spese dell'erario, va inserito:

1) Patrocinio a spese dell'erario in materia civile:

- a) Istanza di ammissione al patrocinio da parte del Consiglio dell'Ordine competente (art. 126 del D.P.R.115/2002) ciò al fine di stabilire la decorrenza degli effetti dell'ammissione;
- b) Attestazione di iscrizione nell'apposito albo ex art. 81 del D.P.R.115/2002 se non specificata nel provvedimento di ammissione;
- c) Copia dell'invio della nota di trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio (art. 127 del D.P.R.115/2002)
- d) Preventivo di massima di cui all'art. 9, comma 4 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 se redatto;
- e) Richiesta di liquidazione per fasi (art. 11, comma 2 del D.M. 140/2012);
- f) Decreto di liquidazione dell'autorità giudiziaria ex art. 168 del D.P.R.115/2002;
- g) Modello di pagamento emesso a seguito di iscrizione della spesa sul registro informatico delle spese anticipate, mod. 1/A/SG SIAMM

2) Patrocinio a spese dell'erario in materia penale:

- a) Istanza di ammissione e provvedimento di ammissione al patrocinio da parte magistrato competente (art. 93 del D.P.R.115/2002);
- b) Attestazione di iscrizione nell'apposito albo ex art. 81 del D.P.R.115/2002;
- c) Copia dell'invio della nota di trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio (art. 98 del D.P.R.115/2002);
- d) Preventivo di massima di cui all'art. 9, comma 4 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, se redatto;
- e) Richiesta di liquidazione per fasi (art. 11, comma 2 del D.M. 140/2012);
- f) Decreto di liquidazione dell'autorità giudiziaria ex art. 168 del D.P.R.115/2002;

g) modello di pagamento emesso a seguito di iscrizione della spesa sul registro informatico delle spese anticipate, mod. 1/A/SG SIAMM.

3) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio (art. 116 TUSG).

- a) atto di nomina del difensore di ufficio;
- b) documentazione comprovante di aver esperito inutilmente le procedure di recupero dei crediti professionali;
- c) richiesta di liquidazione per fasi;
- d) decreto di liquidazione del magistrato ex art. 168 del D.P.R.115/2002;
- e) modello di pagamento emesso a seguito di iscrizione della spesa sul registro informatico delle spese anticipate mod. 1/A/SG SIAMM.


4) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile (Art.117 TUSG).

- a) atto di nomina del difensore di ufficio;
- b) provvedimento dichiarativo di irreperibilità;
- c) richiesta di liquidazione per fasi;
- d) decreto di liquidazione del magistrato ex art. 168 del D.P.R.115/2002;
- e) modello di pagamento emesso a seguito di iscrizione della spesa sul registro informatico delle spese anticipate, mod. 1/A/SG SIAMM.

Roma, 20 novembre 2012

Il Dirigente Amministrativo

Maria Maddalena



Il Presidente della Corte

Giorgio Santacroce

